

**ORDINANZA DELLA CORTE****del 7 ottobre 2013****nelle cause riunite E-4/12 e E-5/12****Risdal Touring AS e Konkurrenten.no AS contro Autorità di vigilanza EFTA**

*(Ricorso di annullamento di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA — Accesso ai documenti — Ricevibilità — Non luogo a statuire)*

(2013/C 372/07)

Nelle cause riunite E-4/12 ed E-5/12, Risdal Touring AS e Konkurrenten.no AS contro Autorità di vigilanza EFTA — ISTANZA: nella causa E-4/12 *Risdal Touring*, di annullamento della decisione della convenuta, inizialmente comunicata il 5 aprile 2012 senza alcuna motivazione e successivamente comunicata il 4 maggio 2012, di negare il pubblico accesso al contenuto integrale e agli specifici documenti del caso ESA n. 70506 in materia di aiuti di Stato, in base alle norme sull'accesso ai documenti stabilite nella decisione ESA n. 407/08/COL del 27 giugno 2008; e nella causa E-5/12 *Konkurrenten*, di annullamento della decisione della convenuta, comunicata il 5 aprile 2012 senza alcuna motivazione, di negare il pubblico accesso al contenuto integrale del caso ESA n. 60510 in materia di aiuti di Stato, in base alle norme sull'accesso ai documenti stabilite nella decisione ESA n. 407/08/COL del 27 giugno 2008, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e relatore, Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 7 ottobre 2013 con ordinanza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

*nella causa E-4/12 Risdal Touring AS contro Autorità di vigilanza EFTA:*

- 1) respinge l'istanza per la parte relativa ai documenti specifici in quanto irricevibile;
- 2) ordina il non luogo a statuire sulla parte restante dell'istanza;
- 3) condanna l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle proprie spese processuali e della metà delle spese sostenute dalla ricorrente;
- 4) condanna la ricorrente a sostenere il pagamento della metà delle proprie spese processuali;

*nella causa E-5/12 Konkurrenten.no AS contro Autorità di vigilanza EFTA:*

- 1) respinge l'istanza in quanto irricevibile;
  - 2) condanna l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle proprie spese processuali e delle spese sostenute dalla ricorrente.
-